



# COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria  
Via Roma, 79 Tel. 0965/741033 – Partita IVA 00710510801  
e-mail: [protocollo.laganadi@asmepec.it](mailto:protocollo.laganadi@asmepec.it) - [www.comune.laganadi.rc.it](http://www.comune.laganadi.rc.it)

## AVVISO PUBBLICO

PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DENOMINATI: "FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 SETTEMBRE 2021 A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2021 AL 2023". RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITÀ 2021.

### IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

In esecuzione della determinazione n. 13 del 07/03/2023 di approvazione del presente avviso Pubblico

#### ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

VISTO l'art. 1, comma 196, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;

VISTO l'art. 1, comma 198, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-ter, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-sexies, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente interdizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.

Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

- a) **Adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;**
- b) **Concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;**
- c) **concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.**

Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.»;

VISTO il regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA La Deliberazione della G.C. n. 53 del 30/12/2021, con la quale si è preso atto del D.P.C.M. del 30/09/2021 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14/12/2021;

RISCONTRATO che l'Amministrazione comunale con deliberazione G.C. n. 4 del 24/02/2023, valutati i possibili interventi di cui sopra come previsti da suddetto fondo, ha espresso l'intenzione di incentivare lo sviluppo di attività commerciali, artigianali e agricole nel territorio di Laganadi, pertanto ha scelto di utilizzare la prima annualità del finanziamento per le finalità di cui all' art. 2, comma 2, lettera b) per la totalità delle risorse assegnate per l'anno 2021 pari ad € 34.893,80, con la stessa delibera sono stati impartiti indirizzi al responsabile del servizio amministrativo per l'elaborazione del presente avviso;

DATO ATTO che l'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

## ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro **34.893,80** a valere sulla quota della prima annualità 2021 del DPCM del 30/09/2021.

## ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244 articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n.234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

## ARTICOLO 4-SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari sono le "nuove attività economiche" che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Laganadi;

Con "nuove attività economiche" si intendono:

1. Le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese e che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente avviso, attraverso l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva.

**N.B: I FINANZIAMENTI NON POSSONO ESSERE EROGATI IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE GIÀ COSTITUITE SUL TERRITORIO COMUNALE CHE SI LIMITINO SEMPLICEMENTE A TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE NEL MEDESIMO TERRITORIO COMUNALE.**

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

a) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale- agricola) o in alternativa proporre istanza in qualità di costituenda impegnandosi ad **avviare l'attività**, per mezzo

dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità.

b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti

cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi *sia* stata completa ed effettiva *dissociazione* della condotta penalmente sanzionata;

l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

## ARTICOLO 5 — SPESE AMMISSIBILI

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

a) **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE**, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità locale oggetto delle agevolazioni; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working. È ammesso altresì l'acquisto di mezzi targati strettamente funzionali e strumentali all'esercizio dell'attività, da essi sono escluse le autovetture (autoveicoli destinati al trasporto privato di persone) di qualsiasi tipologia e cilindrata e gli autocarri ricadenti nella tipologia delle auto pick-up, suv e fuoristrada.

b) **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE**, effettuate nei locali ove si svolge l'attività economica o necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working).

c) **PROGRAMMI INFORMATICI**, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;

d) **SERVIZI DI CONSULENZA e PRESTAZIONI PROFESSIONALI** utilizzate esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne.

### Sono in ogni caso escluse:

- a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- c) i lavori in economia;
- d) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- e) gli interessi passivi;
- f) i beni acquistati a fini dimostrativi;
- g) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
- h) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;

- i) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- j) i beni acquistati con permuta e contributi in natura.

Il limite per la presentazione delle spese sostenute o da sostenere da ciascun istante e riferibili alle tipologie di cui sopra è fissato nella misura massima di **Euro 34.893,80** qualora ci fosse una sola richiesta.

Nel caso in cui ci fossero più istanze ammissibili il contributo verrà ripartito in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute dai vari soggetti beneficiari tenendo conto dell'ammontare **complessivo** del contributo. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Eventuali economie in fase di rendicontazione verranno ripartite proporzionalmente agli aventi diritto garantendo il pieno utilizzo delle somme a disposizione.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, **tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa.**

Non sono ammessi pagamenti in contanti le ricevute di pagamento quietanzate, dovranno essere allegate.

N.B: saranno ammissibili esclusivamente le spese sostenute e quietanzate dopo la data di iscrizione nel registro delle imprese.

#### **ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano un'istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 3 e 4, secondo i format allegati.

I soggetti interessati dovranno inoltrare la propria istanza di partecipazione tassativamente **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/03/2023** pena la non ammissione, nei modi che seguono:

- a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di Laganadi, Via Roma n. 79 – 89050 Laganadi (RC) che dovranno pervenire all'ufficio protocollo **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/03/2023.**
- A mezzo pec di cui è titolare il richiedente al seguente indirizzo pec istituzionale del Comune: [protocollo.laganadi@asmepec.it](mailto:protocollo.laganadi@asmepec.it) in formato non modificabile *sottoscritta mediante firma digitale* o sottoscritta con firma autografa nell'originale scansionato, con indicazione nell'oggetto della seguente dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DENOMINATI FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 SETTEMBRE 2021. ANNUALITÀ 2021.
- L'istanza di partecipazione, contenente la documentazione, potrà anche essere consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune, negli orari che seguono: da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Infine, l'istanza di partecipazione, contenuta in un unico plico, dovrà riportare la denominazione del soggetto partecipante, l'indirizzo ed inoltre la dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DENOMINATI FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 SETTEMBRE 2021. ANNUALITÀ 2021".

Le domande presentate fuori del termine fissato non verranno prese in considerazione.

Non sono ricevibili domande di contributo prive di uno o più documenti previsti, a pena di esclusione dal bando.

Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata e scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'allegato A, dovrà essere corredata da:

- a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- b. Copia in corso di validità della Visura Camerale per le attività già costituite;
- c. Preventivi di spesa legati a costi ancora da sostenere;
- d. In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva in corso di validità. Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità.
- e. ALLEGATO B Piano economico della proposta progettuale.

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

È ammissibile una sola richiesta di contributo per singolo partecipante. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

## **ARTICOLO 7 — VALUTAZIONE DELLE ISTANZE**

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

### **Ricevibilità e ammissibilità**

1. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
  - Presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 7;
  - Presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati del Bando e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
  - Presenza degli allegati di cui all'articolo 6.

Qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

### **Istanze ammissibili**

2. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

## **ARTICOLO 8 — PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEQUENTI ALL'ISTRUTTORIA**

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione, con appositi provvedimenti approva gli elenchi delle domande:
  - Ammissibili a contributo;
  - irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
4. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

## **ARTICOLO 9 — MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. A seguito della pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria provvisoria, il destinatario finale provvederà, entro 7 giorni con relativa comunicazione all'accettazione dell'aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell'avvio dell'attività economica; la mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.
2. Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, il Comune procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo (graduatoria definitiva).
3. La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Reg. UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.
4. Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in 4 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.
5. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par.4 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

### **Modalità di erogazione del finanziamento**

Il contributo concesso è liquidato fino ad un massimo di due quote:

1. La prima quota a titolo di anticipo, per un importo pari al 50% del finanziamento concesso al singolo beneficiario, previa presentazione di una dichiarazione (mediante modello predisposto dal Comune) attestante l'avvio delle attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa;
2. la seconda quota a titolo di saldo, a seguito di approvazione della rendicontazione totale dell'investimento, utilizzando gli appositi moduli allegati;

In particolare il beneficiario dovrà produrre:

- a) una relazione attestante la realizzazione dell'investimento;



- b)** una tabella riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese con i riferimenti ai giustificativi di spesa;
- c)** copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali;
- d)** copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati (bonifici, assegni circolari o bancari) dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;

## **ARTICOLO 10- OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO**

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) Archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) Mantenere in esercizio l'attività per almeno 5 anni decorrenti dalla data di concessione del contributo pena la revoca del finanziamento;
- c) Non trasferire la sede operativa della propria attività per almeno 5 anni dalla data di concessione del contributo;
- d) Fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- e) Presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- f) Rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 13;
- g) Comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- h) Rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

## **ARTICOLO 11 — CONTROLLI E MONITORAGGIO**

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

## **ARTICOLO 12 — REVOCHE**

Verrà disposta la revoca del contributo al verificarsi dei seguenti casi:

- il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo;
- l'attività venga dichiarata cessata prima dei 5 anni dal ricevimento del contributo;
- il trasferimento della sede operativa dell'attività avvenga in altro comune nei cinque anni successivi alla data di concessione del contributo;
- a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
- rifiuto del beneficiario di consentire i controlli anche a campione;
- in caso di dichiarazioni mendaci;
- ogni altra causa prevista dalla legge o dal presente avviso;

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente.

### **ART. 13 - INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO**

In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- a) il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- b) gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il *Comune di Laganadi*.

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

### **ART. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali " e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

### **ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ITER ISTRUTTORIO**

Il titolare del procedimento è il Comune di Laganadi.

Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il sig. Giuseppe Moschella. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste ai seguenti recapiti:

- Tel. 0965/741033
- E-mail istituzionale: [amministrativo@comune.laganadi.rc.it](mailto:amministrativo@comune.laganadi.rc.it)

Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte del responsabile dell'istruttoria con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:

- ammissibili a contributo;
- non ammissibili per carenza di risorse;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC/RACCOMANDATA dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

#### ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

#### ARTICOLO 17 — ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del bando in oggetto i seguenti allegati:

1. Domanda di partecipazione (allegato 1);
2. Piano economico della proposta progettuale (Allegato 2)
3. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «*de minimis*» (allegato 3);
4. Dichiarazione sostitutiva richieste ulteriori di agevolazione (allegato 4);
5. Modulo conto corrente (allegato 5);
6. Modulo di domanda di erogazione del contributo. (allegato 6);

#### ARTICOLO 18 - PUBBLICAZIONE

Il bando e gli allegati sono pubblicati:

- sul sito Internet istituzionale del Comune;
- all'albo pretorio on line del Comune;

Il bando e gli allegati sono disponibili anche presso l'ufficio amministrativo del Comune di Laganadi.

Laganadi, lì 7 marzo 2023



**IL RESPONSABILE**

Giuseppe Moschella

